



Tribunale di Tempio Pausania

**ISTITUZIONE DEL COMITATO E DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA
BANDO PER L'ISCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 179-TER DISP. ATT. C.P.C.**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso

- che è in vigore l'art. 179 ter disp att. C.P.C., come modificato dal D.lgs. 149/2022 attuativo della legge delega 206/2021¹, che prevede l'istituzione presso ogni Tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 -bis e 591 -bis del codice;
- che occorre provvedere alla formazione dell'elenco, tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco;
- che le funzioni di Segretario sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale;
- che secondo la normativa entrata in vigore possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli **avvocati, i commercialisti e i notai che risiedono nel circondario del Tribunale** **che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali;**

¹ Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".



- che la domanda di iscrizione nell'elenco deve essere inviata da coloro che aspirano all'iscrizione al Presidente del Tribunale e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma;

- che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma I, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso; la specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private;

- che il possesso del requisito di cui alla lettera a) debba essere preferibilmente dimostrato mediante deposito di copia delle ordinanze di delega e di una dichiarazione attestante che la delega non è stata revocata mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) debba essere provato mediante la produzione dell'attestato di partecipazione e superamento dell'esame rilasciato dall'ente preposto alla formazione;

- che nessun professionista può essere iscritto a più di un elenco;

- che appare indispensabile una proficua e costante interlocuzione con i referenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai al fine di raggiungere una auspicabile sinergia per una sempre più efficace collaborazione;

FISSA

il termine del 30.4.2023 per la presentazione, da parte dei professionisti interessati, della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 179 ter disp att. c.p.c. da trasmettersi mediante messaggio PEC alla Presidenza del Tribunale prot.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it inserendo nell'oggetto la dicitura **"Domanda di Inserimento nell'elenco Professionisti Delegati 2023"**;

Considerato, inoltre, che:

- sulle domande di iscrizione deciderà il comitato di cui al secondo comma dell'art. 179-ter citato;

- l'elenco sarà permanente e ogni tre (3) anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

- al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo;

- nessuno può essere iscritto in più di un elenco;

- il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta e darne immediata comunicazione al Presidente del Tribunale;

- il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco;



- il Presidente del Tribunale, inoltre, ai sensi dell'art. 179-*quater* disp. att. cpc, vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179 *ter* in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici;
- per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati;
- il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti;
- il Giudice che comporrà il Comitato sarà individuato previo specifico interpello interno tra quelli addetti alle esecuzioni immobiliari;
- le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dalla Dott.ssa Francesca Debidda, Funzionario Giudiziario responsabile, tra l'altro, della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, ovvero, in caso di sua assenza e/o impedimento dal sostituto indicato dal Presidente del Tribunale

INVITA

- i Consigli dell'Ordine dei professionisti interessati** (Avvocati, Commercialisti e Notai), **al fine di consentire la completa costituzione del comitato, a designare e comunicare a mezzo PEC all'indirizzo** prot.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it, **entro il 15 aprile 2023, il nominativo del rispettivo rappresentante** (nonché un sostituto in caso di impedimento), **che sarà chiamato a formare il Comitato di cui al secondo comma dell'art. 179-*ter* citato** (Nella comunicazione devono essere indicati:
- a) le generalità complete del professionista designato, nonché del suo sostituto;
 - b) che il professionista designato è iscritto all'Albo professionale, la data di iscrizione e che lo stesso è residente ed esercita la professione nel circondario del Tribunale di Tempio Pausania;
 - c) che il professionista designato non è stato condannato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, oppure a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
 - d) che il professionista designato non è destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - e) che il professionista designato non è destinatario di provvedimenti di condanna in sede disciplinare);

- tutti i professionisti che aspirano all'iscrizione a presentare, entro il 30 aprile 2023, le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp att. c.p.c., **trasmettendo le stesse, a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it, in formato pdf munito di sottoscrizione digitale, unitamente agli allegati** (Il richiedente deve dichiarare e dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge nonché assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti indicati in premessa e richiesti dall'art. 179-ter)

DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI PUBBLICITÀ DELL'ELENCO

1. L'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e del presente bando per l'iscrizione ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. verrà pubblicato in apposita sezione del sito *web* del Tribunale di Tempio Pausania e aggiornato in caso di modifiche, affinché chiunque possa prenderne visione.
2. Si inserirà il presente decreto nel settore novità del sito istituzionale.
3. Si formerà, quindi, sul sito istituzionale apposita sezione intitolata **"Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita"**, inserendo, altresì, il presente provvedimento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
2. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione.

Si comunichi il presente decreto a tutti i Giudici ed alla Dott.ssa Debidda nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Notai e dei Commercialisti di Tempio Pausania, anche al fine della diffusione tra i professionisti iscritti ai rispettivi ordini.

Tempio Pausania, 3 aprile 2023

Il Presidente del Tribunale

Giuseppe Magliulo

